

# Circolazione dei veicoli esteri: la nascita del RE.V.E. e le relative procedure di registrazione. A cura del dott. Luigi Ambrosino.

Si attesta che

È stata attivata la procedura per l'immatricolazione sul sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico ai sensi dell'art. 93 bis comma 2 del Codice della Strada.

Il fascicolo contiene copia della documentazione necessaria all'immatricolazione sul Registro Veicoli Esteri (REVE) e presso la DTA.

VIA BALDO CESARE 146 80132 NAPOLI (NA)

L'immatricolazione è stata richiesta da:

Per il veicolo:

Sistema di immatricolazione: POLONIA

Tip. veicolo: AUTOVEICOLO

Carga Estera:

La presente attestazione permette la circolazione su strada fino al 2024/03/31, deve essere controllata a bordo del veicolo ed esibita su richiesta della Forza dell'Ordine congiuntamente ai documenti attestanti la legittima disponibilità del veicolo.

Tramite il QR code è possibile verificare l'autenticità della presente attestazione.

Data rilascio: 18/03/2022



Automobile Club Italia  
Formato digitalmente tramite sigillo

VER 1.0

Finalmente arriva la primavera e con sé porta significative ed interessanti novità per coloro che circolano sul territorio italiano con veicoli immatricolati in Stati esteri, U.E. ed extra U.E.

Da lunedì 21 marzo 2022 entreranno in vigore le modifiche al C.d.S. apportate dalla Legge n. 238 del 23 dicembre 2021, che ricordo hanno introdotto nel codice l' art. 93bis oltre a riformulare l' art. 132, modificare l' art. 94 e l' art. 196 ed abrogare le disposizioni del vecchio decreto sicurezza contenute nell'art.93. La norma prescriveva l' entrata in vigore il 19 marzo 2022 ma per problematiche tecniche legate all' Aci è stata rinviata al 21 marzo.

In virtù delle predette modifiche, che sono state illustrate nei precedenti articoli pubblicati sul magazine il 17 ed il 30 gennaio 2022, i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, non proprietari, ed utilizzatori di autoveicoli,

motoveicoli e rimorchi immatricolati in Stati esteri, nella loro disponibilità per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, anche non continuativi, nell' arco temporale di un anno solare, dovranno registrarli al nuovo registro tenuto dall' ACI PRA, denominato **RE.V.E.**, acronimo di: **registro veicoli esteri**.

Al Re.V.E. andranno registrati anche i veicoli immatricolati all' estero e presi a noleggio, comodato o leasing, per periodi superiori a 30 giorni, anche non continuativi nell' anno solare, da persone giuridiche aventi sede in Italia.

Nel nuovo elenco, costituito nel sistema informativo del PRA, dovranno essere annotate le seguenti operazioni:

- Prima registrazione del veicolo;
- Cancellazione del veicolo per fine disponibilità in capo al soggetto, ad esempio al termine di un contratto di noleggio non più rinnovato;
- Variazione di residenza o sede della persona fisica o giuridica che ha la disponibilità del veicolo;
- Proroga di utilizzazione del veicolo, ad esempio in caso di proroga del contratto di noleggio;
- Successive variazioni della disponibilità del veicolo in capo a soggetti terzi per periodi superiori a 30 giorni, anche non continuativi, nell' anno solare.
- Dovranno iscrivere il proprio veicolo al Re.V.E. anche coloro che, in qualità di lavoratori subordinati o autonomi, svolgono la loro attività lavorativa o professionale in uno Stato confinante o limitrofo con l' Italia e che circolano, sul territorio nazionale, con veicoli di loro proprietà immatricolati in tale Stato. Sono Stati confinanti la Francia, la Svizzera, l' Austria, la Slovenia, Città del Vaticano mentre sono Stati limitrofi quelli che, pur non confinanti, sono relativamente vicini al territorio nazionale e quindi raggiungibili dal lavoratore in tempi ragionevolmente brevi quali, ad esempio, il Principato di Monaco, la

Germania, il Principato del Liechtenstein, la Croazia. ( Circolare Aci del 15/03/2022 prot. DPFA A00DIR 029/0000580/22). Tale registrazione dovrà essere effettuata entro 60 giorni dall' acquisizione della proprietà del veicolo se il soggetto è già residente in Italia, oppure nel caso in cui tali soggetti decidano di stabilire la loro residenza in Italia dopo l'acquisto del veicolo all' estero, dovranno, una volta acquisita la residenza e sempre che la loro attività lavorativa sia svolta in uno Stato confinante o limitrofo, effettuare la registrazione al Re.V.E. in alternativa all' immatricolazione in Italia entro 3 mesi dalla data di acquisizione della residenza stessa.

Anche se non obbligatorio sarà possibile registrare al Re.V.E., per coloro che intendano farlo, anche la disponibilità del veicolo immatricolato all' estero per periodi di tempo inferiori ai 30 giorni, anche non continuativi, nell' anno solare. A tal fine si rammenta che, in tali casi, il conducente dovrà avere a bordo, durante l' ordinaria circolazione ed esibire a richiesta degli organi di controllo, contratto di cessione del veicolo ( ad esempio: contratto di noleggio o comodato d' uso) tradotto in Italiano, sottoscritto dalle parti e recante data certa dal quale si evinca il titolo e la durata della disponibilità.

Per quanto attiene al discorso relativo alle modalità di formazione della data certa si rinvia alla circolare del Ministero dell' Interno prot. 300/A/245/19/149/2018/06 del 10/01/2019 paragrafo 8.7. oppure alla Circolare Aci del 15/03/2022 prot. DPFA A00DIR 029/0000580/22.

Sono previste delle esenzioni dall' iscrizione al Re.V.E. per :

- I cittadini residenti nel comune di Campione d' Italia;
- Il personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all' estero e loro familiari

- conviventi all' estero;
- Il personale delle Forze armate e di polizia in servizio all' estero presso organismi internazionali o basi militari e loro familiari conviventi all' estero;
  - I conducenti, residenti in Italia da oltre 60 giorni, che guidano veicoli, immatricolati nella Repubblica di San Marino, nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le quali i conducenti sono legati da rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.

Per quanto riguarda le modalità di iscrizione al Re.V.E. i soggetti interessati dovranno presentarsi agli uffici del PRA o in alternativa agli S.T.A. (sportelli telematici dell' automobilista) utilizzando apposita istanza che riceveranno dai dipendenti preposti e nella quale renderanno le dichiarazioni richieste ai sensi del D.P.R. 445/2000, muniti di: copia della carta di circolazione estera, idoneo documento tradotto in italiano, sottoscritto dalle parti e recante data certa antecedente e dal quale si evinca il titolo e la durata della disponibilità del veicolo (ad esempio il contratto di noleggio) ed ovviamente il documento di riconoscimento.

Dopo aver effettuato la procedura al richiedente verrà rilasciata una specifica attestazione comprovante l' avvenuta registrazione che l' utilizzatore **potrà esibire** alle forze di polizia in caso di controllo su strada.

In caso di problemi tecnici causati da blocchi o rallentamenti del sistema informatico ACI o problemi tecnici o operativi sulla singola pratica, che impediscano il regolare espletamento della richiesta, è previsto il rilascio di un **permesso provvisorio di circolazione** che si allega al presente articolo in versione pdf.

Si rammenta, inoltre, che nelle carte di circolazione di veicoli immatricolati in ambito Europeo i dati dell' utilizzatore diverso dal proprietario, ove presenti, sono

indicati dai codici armonizzati C.3 (C.3.1-C.3.2.-C.3.3). Per tali carte di circolazione non sarà necessario allegare la traduzione asseverata.

Il costo dell' operazione è stimata, se effettuata al PRA, in 27€ di emolumenti ACI e 16€ di imposta di bollo, mentre per e registrazioni successive alla prima il costo sarà di € 13,50 di emolumenti ACI e 16€ di imposta di bollo.

Per quanto attiene alle modalità di accesso al Re.V.E., lo stesso è un registro pubblico e le modalità e condizioni di accesso saranno le stesse previste per gli accertamenti all' archivio PRA. Per chi avrà la necessità di effettuare visure oppure ottenere certificati relative all' iscrizione al Re.V.E. esse saranno a pagamento: le visure 6€, le certificazioni 25€ (9€ emolumenti più 16€ imposte di bollo).

Dalla direzione centrale Aci Pra di Roma è stato comunicato che sul sito internet [www.aci.it](http://www.aci.it), sarà reso disponibile un nuovo servizio che, a fronte dell' inserimento dei dati del veicolo estero: stato estero e targa di immatricolazione, fornirà il numero di identificativo del veicolo al Re.V.E. cosiddetto ID. Tale ID costituirà la chiave di accesso al Re.V.E. per i veicoli in esso registrati, sia in sede di consultazione che in occasione di pratiche successive alla prima.

**Giova precisare per quanto riguarda l' aspetto operativo della circolazione su strada, il veicolo regolarmente iscritto al Re.V.E, per tutta la durata del periodo di registrazione, sarà equiparato al veicolo italiano, pertanto, il conducente non dovrà più esibire il documento tradotto in Italiano, sottoscritto dalle parti e recante data certa, il veicolo potrà essere condotto da chiunque, inoltre, per qualsiasi violazione alle norme di comportamento previste dal C.d.S. non si applicheranno più le disposizioni prescritte dall' art. 207 C.d.S., relative al pagamento in contanti o versamento della cauzione nelle mani degli agenti accertatori ed in caso**

**negativo il relativo fermo amministrativo per 60 giorni con affidamento a custode acquirente.**

In caso di mancanza temporanea del permesso provvisorio di circolazione, qualora non sia possibile verificare attraverso il collegamento PRA che il veicolo è effettivamente registrato, sarà possibile invitare il conducente ai sensi dell' art. 180 c.8 ed effettuare successivamente le verifiche del caso.

**Dal punto di vista sanzionatorio** l' art. 93bis c.2 e c.9 prevede che al conducente, non proprietario, che sarà sorpreso a circolare con l'autoveicolo, il motoveicolo o rimorchio, **in mancanza di iscrizione al Re.V.E.** e nella sua disponibilità per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, anche non continuativi, nell' anno solare in corso, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €712,00 a €3.558,00 con P.M.R. pari ad € 712,00 e relativa riduzione del 30% se pagato entro 5 giorni, pari ad €498,40 troveranno applicazione, in tal caso, le disposizioni previste dall' art. 207 C.d.S..

Il documento di circolazione **sarà immediatamente ritirato e trattenuto presso l'organo di polizia fino all' adempimento della prescrizione omessa.** In caso di **circolazione abusiva** durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato si applicherà, in caso di prima infrazione, **la sanzione prevista dall' art. 216 c.6,** quindi la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2046,00 ad € 8.186,00, in tal caso non è consentito il pagamento in misura ridotta della violazione ed il verbale sarà inviato al Prefetto competente per territorio entro 10 giorni dalla data di accertamento della violazione. Il veicolo sarà sottoposto a fermo amministrativo per 3 mesi ed affidato, secondo le disposizioni di cui all' art.214, al trasgressore o ad altro soggetto opportunamente indicato nel documento da tenere a bordo ed indicante il titolo, la disponibilità e recante data certa.

Come già detto in precedenza, **per periodi di disponibilità del veicolo inferiori ai 30 giorni**, anche non continuativi nell'anno solare in corso, **il conducente, non proprietario, durante la circolazione su strada dovrà avere con sé, ed esibire a richiesta degli organi di controllo, un documento**, tradotto in italiano, sottoscritto dalle parti e recante data certa dal quale si evinca il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. La mancanza temporanea di tale documento sarà sanzionata ai sensi dell' art. 93bis c.2 e c.8 con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €250,00 a €1.000,00 con P.M.R. pari ad € 250,00 e relativa riduzione del 30% se pagato entro 5 giorni, pari ad €175,00 troveranno applicazione, in tal caso, le disposizioni previste dall' art. 207 C.d.S..

Il documento di circolazione sarà immediatamente ritirato ed il veicolo sottoposto a fermo amministrativo fino all'esibizione del documento mancante e fino ad un massimo di 60 giorni, il conducente sarà invitato ad esibire il documento mancante entro 30 giorni, decorso infruttuosamente questo periodo a carico del conducente si applicherà la sanzione di cui all' art. 94c.3 C.d.S. con decorrenza dei termini per la notifica dal giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per l' esibizione (il 31° giorno).

In conclusione, alla luce delle succitate novità normative e pratiche, chi scrive non può che prendere atto che il legislatore nazionale ha avuto l' arduo compito di trovare un equilibrio fra l' esigenza di tutelare la sicurezza stradale e l' esigenza di garantire in Italia la libera circolazione di capitali, e con la suddetta norma ha fatto un salto di qualità in avanti. Tuttavia non è riuscito a risolvere del tutto la problematica relativa all' estero vestizione dei veicoli circolanti in Italia e sono ancora notevoli le difficoltà per chi si troverà dal 21 marzo 2022 ad operare in strada. Mi riferisco alle forze di polizia che non hanno l' accesso al PRA, alla difficoltà di verificare il possesso del veicolo per

i 30 giorni “non continuativi” nell’ anno solare da parte di cittadino residente in Italia, a tal proposito autorevole dottrina (Dott. G. Protospataro- webinar Egaf su: “Esterovestizione – novità.” del 25 gennaio 2022) proponeva come probabile soluzione l’ inserimento a SDI dei contratti di noleggio o comodato brevi. Chi scrive nutre notevoli perplessità in merito, visto già l’elevata mole di lavoro dei commissariati di P.S. delle grandi città Italiane, che da lunedì 21 marzo sarebbero sommersi dalle richieste delle varie polizie locali di Italia che ad oggi non hanno ancora l’ accesso diretto allo SDI per i veicoli.

A ciò si aggiunge le diverse ipotesi di artifici o raggiri cui si presta la norma, fra cui l’ intestazione fittizia al Re.V.E. che, al momento, non trova ipotesi sanzionatorie all’ interno del C.d.S. né si può procedere per analogia ai sensi dell’ art. 94bis c.2 C.d.S.. Dal punto di vista di eventuali illeciti penali, riconducibili a quest’ ultima problematica non sarà semplice l’accertamento e le relative condanne penali.